



COMUNE DI VIGOLO
Provincia di Bergamo
Via Roma n. 2 - 24060 Vigolo (BG);
Tel. 035/931054 - Fax 035/932784

**DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO
COMUNALE
N. 2
DEL 22.03.2018**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU), CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) QUALI COMPONENTI DELL'IMPOSTA COMUNALE (IUC). CONFERMA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF E CONFERMA TARIFFE TARI.

L'anno duemiladiciotto il giorno ventidue del mese di marzo alle ore 20.31 nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente statuto, vennero oggi invitati a seduta in seconda convocazione i Consiglieri Comunali.

All'appello, formulato dal Segretario Comunale, risultano:

1. Mauro Mazzon	P	9. Claudio Vitali	P
2. Francesco Cristinelli	P	10. Giambattista Bettoni	P
3. Stefania Cadei	P		
4. Enrico Cadei	P		
5. Maria Teresa Cadei	P		
6. Giuseppe Doci	P		
7. Marzia Bettoni	P		
8. Gabriele Gori	P		

Totale presenti: 10

Totale assenti : 0

Partecipa all'adunanza il Segretario comunale dr.ssa Serena Saltelli, la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco, Sig. Mauro Mazzon assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. 2 dell'ordine del giorno.

Alle ore 20.33 entra il consigliere Enrico Cadei.

Il Segretario comunale, su invito del Sindaco, illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Il consigliere Doci propone di estendere l'esenzione di €.10.000,00 prevista per l'addizionale IRPEF a tutti i contribuenti, per ragioni di equità fiscale. A seguito di richiesta del consigliere Doci, il Sindaco informa che nell'attualità la legge vieta di ritoccare le aliquote e quindi è impossibile eliminare l'esenzione dell'addizionale comunale irpef a redditi inferiori a €. 10.000,00. Invita il Consiglio comunale a votare la proposta presentata dal consigliere Doci.

presenti : 10

astenuti : 0

votanti: 10

favorevoli: 5 (Gian Battista Bettoni, Enrico Cadei, Doci, Gori, Vitali)

contrari: 5 (Mazzon, Marzia Bettoni, Cristinelli, Maria Teresa Cadei , Stefania Cadei)

Il Sindaco, preso atto che la proposta del consigliere Doci non è stata approvata, invita il Consiglio comunale a votare la proposta di deliberazione in oggetto come predisposta dall'Ufficio Finanziario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE l'art. 1, comma 169, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296) stabilisce che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

VISTI:

- Il decreto del Ministero dell'Interno in data 29.11.2017, pubblicato nella G.U. n. 285 del 06.12.2017, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per il 2018/2020, è stato differito al 28 febbraio 2018;
- il decreto del Ministero Interno in data 09.02.2018, pubblicato nella G.U. n. 38 del 15.02.2018, con il quale termine suindicato è stato ulteriormente differito al 31.03.2018;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 26 della n. 208 del 2015 il quale espressamente stabilisce che *“Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonche' la possibilita' di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidita' di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000”*;

VISTO l'art. 1 comma 37 della L. 205 del 27/12/2017 che ha confermato anche per l'anno 2018 il blocco delle aliquote dei tributi e delle addizionali;

RICHIAMATE pertanto integralmente:

- la deliberazioni di Consiglio Comunale n. 11 del 08.08.2013 avente ad oggetto “Conferma aliquota dell'addizionale comunale I.R.P.E.F. per l'anno 2013”;
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016;

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 09.09.2014 avente ad oggetto “Determinazione aliquote per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” – anno 2014”
- la deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2016 avente ad oggetto “Esame ed approvazione del piano finanziario e tariffe della componente tassa rifiuti (TARI);

ACQUISITI agli atti il parere favorevole del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità amministrativa e contabile ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

VISTI:

- il d.Lgs. n. 267/2000;
- il d.Lgs. n. 118/2011;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

All’esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge,

presenti : 10

astenuti : 0

votanti: 10

favorevoli: 6

contrari: 4(GianBattista Bettoni, Doci, Gori, Vitali)

DELIBERA

1. di considerare le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di confermare per l’anno 2018 le aliquote dell’imposta municipale propria (IMU) in vigore per l’anno 2017, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 25 del 09.09.2014:

Tipo immobile	Cat. catastale	Base imponibile	Aliquota imp. IMU
Seconda casa, box, garage, magazzini, tettoie	Da A/1 ad A/9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	10,2 per mille
Abitazione principale + garage, magazzini tettoie (max 1 per tipo)	A/1, A/8 e A9, C/2, C/6, C/7	Rendita Cat (+5%) x 160	4,0 per mille Detrazione €. 200,00
Laboratori artigiani, palestre, stabilimenti balneari e termali senza fini di lucro	C/3, C/4, C/5	Rendita Cat (+5%) x 140	10,2 per mille
Collegi, scuole, caserme, prigioni	Da B/1 a B/8	Rendita Cat (+5%) x 140	10,2 per mille
Uffici	A/10	Rendita Cat (+5%) x 80	10,2 per mille
Negozi	C/1	Rendita Cat (+5%) x 55	10,2 per mille
Centri commerciali, cinema e teatri, palestre, stabilimenti balneari e termali a fini di lucro, ospedali privati, fabbriche	Da D/1 a D/12 (ad eccezione dei D/5 e dei D/10)	Rendita Cat (+5%) x 60	10,2 per mille
Istituti di credito, cambio e assicurazione (con fini di lucro)	D/5	Rendita Cat (+5%) x 80	10,2 per mille
Beni immobili ad uso strumentale dell’attività agricola	A prescindere della categoria di appartenenza		2 per mille
Fabbricati rurali	D/10	Rendita Cat (+5%) x 60	2 per mille
Terreni agricoli		Non imponibili perché in territorio montano	

3. di confermare per l'anno 2018 le aliquote del tributo sui servizi indivisibili (TASI) in vigore per l'anno 2017, come previsto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 18 del 29.04.2016 (delibera approvazione bilancio 2016-2018):
 - **2,00 0/00 (per mille)** ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, o ad essa assimilata, e relative pertinenze, non classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - **2,00 0/00 (per mille)** ALIQUOTA applicabile all'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - di dare atto che per il 2018 la TASI non verrà applicata su tutte le tipologie di immobili diverse dall'abitazione principale e relative pertinenze (non classificate nelle categorie A/1, A/8, A/9), ivi compresi i fabbricati rurali ad uso strumentale;
 - di applicare per l'anno 2018 la detrazione di € 30,00 per ogni figlio minore a carico che compirà 18 anni entro il 31.12.2018;
 - di dare atto che, ai sensi dell'art. 4 comma 5 del regolamento comunale per l'applicazione della TASI, nel caso di unità immobiliare occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, l'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, calcolato in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata, mentre la restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unità immobiliare;
4. di confermare per l'anno 2018 l'addizionale comunale Irpef in 0,70 punti percentuali, con esenzione dall'applicazione per i contribuenti che abbiano un reddito annuo imponibile inferiore a € 10.000,00, come previsto nella deliberazione del Consiglio comunale n. 11 dell'08.08.2013;
5. di confermare per l'anno 2018 le tariffe della tassa rifiuti (TARI) in vigore per l'anno 2017, come previste nella deliberazione del Consiglio comunale n. 16 del 29.04.2016;
6. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (L. n. 214/2011) e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 6 aprile 2012.
7. di pubblicare il presente atto all'Albo Pretorio del Comune, per 30 giorni consecutivi

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

All'esito della seguente votazione espressa nelle forme di legge,

presenti : 10

astenuti : 0

votanti: 10

favorevoli: 6

contrari: 4 (GianBattista Bettoni, Doci, Gori, Vitali)

D E L I B E R A

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 134 comma 4 del d.lgs. 267/2000

P A R E R E P R E V E N T I V O

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità AMMINISTRATIVA e CONTABILE della proposta di deliberazione:

REGOLARITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Dr.ssa Patrizia Perani

Letto, confermato e sottoscritto:

IL SINDACO
Mauro Mazzon

IL SEGRETARIO COMUNALE
dr.ssa Serena Saltelli

ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio, su conforme dichiarazione del Messo comunale,

Attesta che:

copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo del Comune il 04.04.2018 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi sul sito web istituzionale www.comune.vigolo.bg.it in attuazione del combinato disposto degli artt. 124 comma 2 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) ed art. 32 comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Dalla residenza municipale, 04.04.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Serena Saltelli

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che la presente deliberazione:

- (X) è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
- () diverrà esecutiva trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

Vigolo, 04.04.2018

Il Segretario Comunale
Dr.ssa Serena Saltelli